



1.2.1

**POSTAL CONVENTION
TUSCANY AND AUSTRIA
1.8.1817 (A.S. VIENNA)**

Convenzione provvisoria

tra l'ufficio generale delle Poste di Sua Maestà l'Imperatore
d'Austria e l'ufficio generale delle Poste di Sua Altezza
Imperiale, del Granduca di Toscana.

L'ufficio Generale delle Poste di Sua Maestà Imp.
Reale Apostolica e quello di Sua Altezza Imperiale, e
il Granduca di Toscana avendo riconosciuto la necessità
di fissare amichevolmente e in via provvisoria delle Basi
per regolare le loro corrispondenze fin tanto che le circostanze
permetteranno di stabilire e fissare le relazioni proposte
fra i Due Governi, coerentemente al nuovo sistema adottato nella
monarchia Austriaca, i rispettivi governi hanno nominato
a quest'effetto di Commissari, cioè per l'ufficio Imperiale
il Signor Barone Francesco di Sardaquæ fiambaltano e consigliere
di Negozio di Sua Maestà Imp. Reale Apostolica Cavaliere,
del crisma di Cristo e di quello di S. Maurizio e Sazaro, munito
della plenipotenza del Ministero Degli affari esteri di Sua
Maestà Imp. Reale Apostolica, e per l'ufficio Granducale il
Signor Alessandro Humbourg Segretario al Consiglio di
Stato, munito della plenipotenza del Ministero Degli affari
esteri di Sua Altezza Imp. e Reale il Granduca di Toscana, e
quali sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. I.

Sarà mantenuta una corrispondenza diretta e regolare tra

L'ufficio generale delle Poste di Sua Maestà Imperiale Reale
Apostolica e quello di Sua Altezza Imperiale e Reale
il Gran Duca di Toscana ad oggetto di ricevere, di trasmettere,
e distribuire le lettere ed i plichi.

Art. 2.^o

Li due uffici si consegneranno l'un l'altro le corrispondenze
e li oggetti di spedizioni a similitudine di quello
che essi hanno fatto per il passato.

Art. 3.^o

La strada di comunicazione per le corrispondenze rispettive
sarà quella da Mantova per Bologna e Firenze, o qualora
fosse giudicato più opportuno quella da Mantova per Modena
a Bologna e Firenze, e viceversa.

Art. 4.^o

I Corrieri Imperiali e le Staffette goderanno in Toscana gli
stessi vantaggi di cui attualmente godono i Corrieri Toscani tanto
in riguardo delle spese, quanto in quello delle porte ed altro qual
siasi pagamento necessitato dal Servizio, non che di tutte quelle
facilitazioni, che in seguito potessero essere accordate a questi
ultimi, e così i Corrieri Toscani goderanno, durante la presente con-
vensione, delle facilitazioni accordate ai Corrieri ordinari Imperiali.

Art. 5.^o

I Corrieri ordinari dell'ufficio Imperiale arriveranno a Firenze
il Sabato, e partiranno il Martedì.

Art. 6.^o

La Seconda Spedizione in conseguenza del suddetto cambia-
mento si farà dall'ufficio Toscano il Sabato, ed il secondo arrivo
sarà nel Martedì.

Art. 7.^o

I Corrieri tanto Toscani, che Lombardi saranno tenuti di rimettere li

Da altri paesi esteri che si trasmettono agli uffici Imperiali —
Saranno consegnate gratuitamente.

Art. 12.

Le lettere per l'America Settentrionale Dirette Dalla
Europa Devono affrancarsi sino al luogo Del loro imbarco —
giacchè altrimenti si ricusa il loro trasporto Delli uffici esteri.

Art. 13.

Le lettere spedite per Via Della Svizzera sotto una fascia
o in modo che indichi il contenuto, e le stampe perimente
sotto fascia indirizzate a particolari, non saranno pagate
che il terzo del prezzo fissato per la corrispondenza — Il
loro porto però non potrà mai essere minore di quello di
una lettera semplice. Le gazette, giornali, ed altre opere
periodiche, le stampe sciolte o legate alla rustica, che non
sono indirizzate a particolari continueranno ad essere
spedite reciprocamente nel modo consueto tra i due uffici
contrattanti. Desi per migliorarsi si convenire in seguito altrimenti
se lo stimarremo opportuno.

Art. 14.

La tariffa ora vigente per le spedizioni di Numerario,
oggetti di Valore, effetti, mercanzie, commestibili, servirà di
norma ai rispettivi uffici di posta per pagamenti dei
quali si teneranno conto sin tanto che debitamente effettua-
te nell'amministrazione di questo come nell'uno o nell'altro
Stato, renderanno necessarie Desi altri provvedimenti su
quest'oggetto.

Art. 15.

Si rimane espressamente convenuto che non si ammetterà
dichiarazione alcuna sul Valore, Delle lettere e Delle pliche

che potessero essere raccomandati, e come tali iscritti
sui fogli d'ordine degli uffici corrispondenti, nel caso che una
lettera o plico raccomandato venisse smarrito, è convenuto
una reintegrazione di lire cinquanta in piena tassa.
D'oggi richiamo per parte del ufficio mittente, e questi verranno
pagati nel termine di tre mesi dal ufficio in cui sarà smar-
rita la lettera, o il plico a favore del Depositario.

Art. 16.

Al termine di ogni trimestre verranno regolati i conti tra
l'ufficio di Milano e quello di Firenze e saldati a Milano
tutto a rapporto del prezzo delle lettere provenienti dai
uffici Svizzeri che rapporto a Rindemissione che dovrà
egualmente pagarsi ritentamente di trimestre in trimestre
dentro due mesi al più tardi dopo il decorso di ciascuno, e
questi pagamenti non potranno in nessun caso formar sog-
getto d'un qualsiasi compenso.

Art. 17.

I pagamenti da effettuarsi in Milano lo saranno in
Moneta di cinque franchi d'Italia, o in Scudi Toscani detti
francesconi a cinque franchi quaranta ^{cinque} centesimi, e poi in
Scudi di Fiandra a cinque franchi. Sessanta due centesimi.

Art. 18.

I Corrieri Toscani spediti a Mantova, non porteranno gratui-
tamente il carteggio missivo e responsivo di Bologna, Modena,
e lo stradale diretto da e per li uffici Imperiali ed essi non
l'incaricheranno oltre questo d'altre corrispondenze, fuorchè
di quello della Toscana, da e per i summentovati paesi.

Art. 19.

Arretrato dal 1^o Maggio 1811 fino al giorno d'oggi resta fissato
a centesimi 100 o sia una lira Italiana per omnia per

L'incanto trasmesso dal Ufficio Imperiale Di Milano al
Ufficio Gran Ducale, e da lui riconosciuto, o da riconoscersi nel
termine decorso all'ultimo del scorso mese. Questa
Somma si pagherà in due rate, otto giorni dopo la
ratifica della presente convenzione, e sei settimane
dopo, in Milano.

Art. 20.


Tanto l'arrivato che il pagamento del incanto —
fissato nell'articolo Decimo della presente convenzione
decorreranno dal giorno della sottoscrizione di essa.

Art. 21.

Le ratifiche saranno cambiate dentro otto giorni
a contar d'oggi — ed dal giorno del cambio comincerà
ad avere effetto la convenzione anche per tutte le altre
Stipulazioni in essa contenute.

Firenze il Primo Agosto 1817.

Francesco Barone di Sardegna


A. Humbourg

Articoli addizionali e segreti della convenzione tra l'ufficio generale delle Poste di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e quello di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana.

Il sistema che i governi rispettivi vogliono seguire rapporto alle loro relazioni di Posta, e di corrispondenza con lo Stato della chiesa e col Regno delle Due Sicilie dipendendo da circostanze che non hanno ancora avuto il loro pieno sviluppo, e l'interesse annesso al buon successo del sistema medesimo tanto sotto il rapporto politico che sotto il rapporto fiscale trovandosi commune ai due officj - le due parti contraenti hanno convenuto

art 1^{mo}

Sia che l'ufficio Imperiale, sia che l'ufficio granducato riesca di stabilire dei corsi periodici di corrieri pel trasporto delle corrispondenze a Roma o a traverso lo Stato Romano a Napoli, le corrispondenze delle quali uno o l'altro di questi corrieri potrebbe essere incaricato per i detti due officj generali o da essi medesimi, saranno trasmesse gratis da quello che le trasporterà all'altro senza che possa pretendere alcuna retribuzione


art 2^{do}

Li officj contraenti prenderanno di common accordo i provvedimenti che diverranno necessari e si accorderanno egualmente in un modo definitivo cogli officj generali delle


Poste di Roma e Napoli sopra gli oggetti summentovati, qualora
se n' incontrasse l'occasione

Li presenti articoli addizionali, il cui contenuto rimarrà segreto, si intendono
compiere la convenzione provvisoria sottoscritta sotto la data d'oggi.

Firmez li primo Agosto 1817



Francesco Barone di Sardagna



A. Humbourg